Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 aprile 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1977, n. **126**.

Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva numero 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano svolto un'attività di lavoro indipendente nel territorio della Repubblica nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi, soggiornandovi permanentemente, a condizione che:

a) al momento in cui cessano la propria attività abbiano raggiunto l'età prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni.

Per le categorie di lavoratori indipendenti per le quali non è riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età è considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno di età;

b) essendo residenti senza interruzione nel territorio della Repubblica da più di due anni, cessino di esercitarvi la propria attività a seguito di inabilità permanente al lavoro.

Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

c) dopo tre anni d'attività e di residenza ininterrotte nel territorio della Repubblica, esercitino una attività nel territorio di un altro Stato membro, ma conservino la loro residenza in Italia ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attività nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettere *a*) e *b*) come periodi di attività nel territorio della Repubblica.

Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attività di cui alla lettera *a*), e quello della durata della residenza di cui alla lettera *b*), se il coniuge del lavoratore indipendente è cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.

Art. 2.

Qualora le persone di cui all'articolo 1 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica ai sensi di detto articolo, tale diritto è riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai sottoindicati componenti della famiglia con esse residenti:

a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) ascendenti e discendenti delle persone di cui all'articolo 1 e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se l'interessato è deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto di cui all'articolo 1, ai suoi familiari è riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione:

che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio della Repubblica da almeno due anni;

oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

oppure che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.

Art. 3.

La continuità della residenza, di cui agli articoli 1 e 2, può essere attestata mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi. Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggiore durata, motivate da obblighi militari, non fanno venire meno la continuità della residenza.

I periodi di interruzione dell'attività indipendente dalla volontà dell'interessato o causata da malattia od infortunio devono essere considerati periodi di attività ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Il diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne è stata acquisita la titolarità ai sensi degli articoli 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario può lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.

Art. 5.

Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio della Repubblica, l'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza degli interessati rilascia gratuitamente una carta di soggiorno, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze di durata più lunga dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validità della carta di soggiorno.

Art. 6.

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea di cui all'articolo 1 nonché ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — FORLANI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 *aprile* 1977, *n.* **127.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente.

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile.

Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno.

La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

Alle persone di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.

Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.

Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo è rilasciato un documento di soggiorno di pari durata.

Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato è entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato è tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Per il rilascio dei documenti di soggiorno può essere richiesta:

a) l'esibizione del documento in forza del quale lo interessato è entrato nel territorio della Repubblica;

b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.

I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente ».

Art. 3.

L'ammissione al soggiorno può essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel Paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, e successive modificazioni.

Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilità.

Art. 4.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, decorre dalla data della presentazione dell'istanza di rilascio del documento di soggiorno.

Per i lavoratori di cui al nono comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225, resta fermo l'obbligo di segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

Art. 5.

Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — FORLANI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 4 aprile 1977, n. **128.**

Estensione ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea beneficiari del diritto di rimanere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si trovano nel territorio dello Stato i sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato

membro dopo aver occupato un impiego, nonchè ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — FORLANI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **129**.

Autorizzazione ad accettare alcune donazioni a favore dello Stato.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione delle donazioni a favore dello Stato disposte dalla sig.ra Crupi Vincenza con atti 7 ottobre 1954, n. 5680 di repertorio e 7 ottobre 1954, n. 5681 di repertorio, entrambi a rogito notaio Giuseppe Ferrauto, di due appezzamenti di terreno edificatorio, di complessivi mq 896, siti alla contrada Ponte Vecchio alla periferia del comune di Montelepre (Palermo), sui quali, con corsi di addestramento professionale produttivi, autorizzati e finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono stati costruiti quattro alloggi per i lavoratori meno abbienti nonchè la sede dell'ufficio di collocamento.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1977
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. **130**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Bologna.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bologna 1° settembre 1975, integrato con due dichiarazioni rispettivamente 15 e 22 dicembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1977, n. **131**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Angela Merici, in Desenzano del Garda.

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 27 gennaio 1975, integrato con due dichiarazioni datate 14 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Angela Merici, in località Grezze del comune di Desenzano del Garda (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1977, n. **132**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, in Padova.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 1° ottobre 1973, integrato con dichiarazione 20 marzo 1975 e con altro decreto 18 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1977, n. **133**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Padova.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 30 giugno 1973, integrato con dichiarazione 18 marzo 1975, con decreto 18 giugno 1975 e con altra dichiarazione 20 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1977, n. **134**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Maria Assunta, in Nocera Umbra.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Maria Assunta, in Nocera Umbra (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 369

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1975, relativo alla ricostituzione per un triennio della commissione predetta;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1976, recante modificazioni al decreto ministeriale sopraindicato;

Vista la lettera n. 2725/101/167127 del 12 novembre 1976, con la quale la Conferderazione generale dell'industria italiana ha comunicato la designazione del dott. Luigi Orga, quale membro effettivo in seno alla commissione stessa, in sostituzione del dimissionario dott. Leonardo Masini;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luigi Orga è nominato membro effettivo della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana in sostituzione del dott. Leonardo Masini, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 224

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1975, relativo alla ricostituzione per un triennio della commissione predetta;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1976, recante modificazioni al decreto ministeriale sopraindicato;

Vista la lettera n. 769/BB/td del 24 novembre 1976, con la quale la confederazione italiana sindacato lavoratori ha comunicato la designazione del sig. Claudio Stanziani, quale membro effettivo in seno alla commissione stessa, in sostituzione del dimissionario sig. Walter Monticelli;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Claudio Stanziani è nominato membro effettivo della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana in sostituzione del sig. Walter Monticelli, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1977
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 223

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P., in Maniago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone), con effetto dal 10 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1976 e 25 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta 11 Geri S.p.a., in Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta 11 Geri S.p.a., con sede in Cagliari, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta 11 Geri S.p.a., con sede in Cagliari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, in Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Plasa S.p.a., in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Plasa S.p.a., con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Plasa S.p.a., con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento di Zingonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento di Zingonia (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Diciassette Geri, stabilimento di Zingonia (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arona officine meccaniche e fonderie, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Arona officine meccaniche e fonderie, con sede legale e stabilimento in Voghera (Pavia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arona officine meccaniche e fonderie, con sede legale e stabilimento in Voghera (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 agosto 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano.

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Bianchi, con sede in Milano e stabilimento a Zingonia (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.P.G., con sede in Besozzo e stabilimento in Cocquio Trevisago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. A.P.G., con sede legale in Besozzo e stabilimento in Cocquio Trevisago (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A.P.G., con sede legale in Besozzo e stabilimento in Cocquio Trevisago (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3936)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Porano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel comune di Porano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Porano (Terni);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un piccolo agglomerato medioevale posto su una collinetta a pochi chilometri da Orvieto, ha come sfondo un'area comprendente un ampio avvallamento coltivato a vite e a grano e terminante verso il panorama di Orvieto, che si intravede sulla cresta, da macchie di castagni e di querce; in tale zona nell'opera della natura risulta equilibratamente riuscita l'opera dell'uomo, rappresentata da tipici casolari sparsi un pò dovunque; la stessa è godibile dalla piazza antistante la porta principale del piccolo nucleo e inoltre presenta pubblici punti di vista, dai quali il piccolo comune può essere visto e goduto; inoltre alcune zone, come quella di Settecamini, sono interessanti dal punto di vista archeologico per la presenza di tombe etrusche;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Porano (Terni) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

confine nord comune di Porano-strada provinciale dell'Abbadia-fosso della Pietra-strada provinciale di Porano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia curerà che il comune di Porano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 marzo 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI TERNI

A seguito della convocazione da parte del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale per le bellezze naturali il giorno 19 dicembre 1974 alle ore 16 negli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

Il vice presidente apre la discussione e propone di assoggettare a vincolo un territorio nel comune di Porano, confinante col territorio già vincolato nel comune di Orvieto, che per la sua posizione costituisce un importante quadro naturale, per le ville situate in terreno ricco di vegetazione, che è necessario proteggere affinché le nuove costruzioni da progettare possano inserirsi armonicamente nell'ambiente.

La commissione dopo ampia discussione propone di assoggettare al vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 1 il territorio del comune di Porano delimitato come segue:

confine nord comune di Porano-strada provinciale dell'Abbadia-fosso della Pietra-strada provinciale di Porano.

(*Omissis*).

(3330)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 16155 del 22 novembre 1976 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ravenna, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Bascucci dott. Armando, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Membri:

Gondoni geom. Germano, rappresentante del genio civile;

Dusman cav. uff. Lino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Maroni p. a. Derno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alberani Achille, De Renzi Giacinto, Graziani Loredana, Riva Cambrino Walter, Albonetti Luigi, Sternini Silvano e Ghinassi Sergio, rappresentanti dei lavoratori;

Pagnani geom. Mario, Costa dott. Giovanni, Marabiso dott. Antonio e Bassi rag. Guerrino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi cav. Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica, alla società Continental Casualty Company, in Chicago, rappresentanza generale per l'Italia in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1974, con il quale la Continental Casualty Company, con sede in Chicago e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: bestiame, cristalli, danni acque, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti (terrestri);

Vista la delibera in data 2 dicembre 1976 del consiglio di amministrazione della società Continental Casualty, con sede in Chicago, in ordine alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ed alla conseguente messa in liquidazione volontaria;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione allo esercizio, ai sensi dell'art. 99 del citato regolamento;

Decreta:

E' revocata alla società Continental Casualty Company, con sede in Chicago e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, su rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel territorio della Repubblica.

La revoca comporta per la società il divieto di assunzione di nuovi contratti di assicurazione, salva la gestione degli affari tuttora pendenti.

Roma, addì 21 marzo 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1977.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, con il quale è stata istituita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1977, è così composto:

Cipresso dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Palombi dott. Lino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Forlenza dott. Gennaro, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Della Bruna dott. Alfonso e Contento dott. Ivo, sindaci effettivi, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Roncacci dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Galantino dott. Silvio, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3883)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1977.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con successivi decreti 16 dicembre 1970, 3 luglio 1972, 17 ottobre 1973, 18 febbraio 1975, 23 dicembre 1975 e 15 febbraio 1977;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 23 aprile 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 9, punto 6), dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al seguente testo:

« sulle operazioni di che all'art. 42 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari e preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e alle altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

(3663)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1977.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima di Savona a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, con il quale gli uffici sanitari vengono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'ufficio di sanità marittima di Savona l'autorizzazione a praticare le sopraddette vaccinazioni ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima di Savona è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, compresa quella contro la febbre gialla.

Roma, addì 22 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3501)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sedici Geri, in Arenzano, ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova), ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova), ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eurosound S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Eurosound S.r.l., via E. Petrolini, in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 10.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5094374 rilasciato in data 20 maggio 1975 dalla filiale di Roma del Banco di Roma, per l'importazione di una partita di apparecchi per riproduzione del suono di origine e provenienza U.S.A. del valore globale di $ 29.965,60;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 20 settembre 1975, con un ritardo, quindi, di novantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 901/40925 del 16 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti la prima giustificazione: che cioè fu compiuta un'errata operazione di trasbordo della merce che ne ritardò l'arrivo a Livorno, non trova riscontro nella documentazione e la seconda circostanza addotta dalla ditta, che cioè la temporanea chiusura per ferie dei propri uffici impedì che lo sdoganamento avvenisse tempestivamente, non può essere ritenuta valida ad escludere la responsabilità dell'operatore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eurosound S.r.l. di Roma, mediante fidejussione della filiale di Roma del Banco di Roma, nella misura del 5 % di US $ 10.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3669)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Palandri S.p.a. - Rappresentanze macchine tessili, in Prato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Palandri S.p.a. di Prato, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 17.500, di cui al mod. *B*-Import n. 3941711 rilasciato in data 12 giugno 1975 dalla Cassa di risparmio di Firenze, per l'importazione di un telaio rettilineo usato di origine e provenienza Regno Unito;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 15 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di novantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 951845 del 2 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti, sebbene la merce sia stata spedita dal fornitore con un ritardo di circa tre mesi rispetto alla data pattuita a causa di difetti tecnici, risulta che di tale circostanza l'importatore era già a conoscenza al momento dell'effettuazione del pagamento anticipato di cui trattasi, e non ha provveduto a richiedere la proroga del benestare o alla domiciliazione della pratica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Palandri S.p.a. di Prato, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5 % di Lgs. 17.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover di Ugolini & C. S.r.l., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gover di Ugolini & C., via Pistoiese, 247, di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 9.739,68 di cui al mod. *B*-Import n. 3941857 rilasciato in data 12 febbraio 1975 dalla sede di Firenze dalla Cassa di risparmio di Firenze, per l'importazione di una partita di gomma naturale di origine e provenienza Vietnam;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accertata dalla dogana di Genova il 18 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse

al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 301523 dell'11 gennaio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti gli scioperi in corso presso gli stabilimenti della ditta medesima — da essa addotti a causa del tardivo perfezionamento dell'operazione — non sono stati documentati e il fatto che la domanda del prodotto in questione sul mercato interno fosse, all'epoca, scarsa è di natura esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover di Ugolini & C. S.r.l. di Firenze, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5 % di Lgs. 9.739,68 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 133.756,11, di cui al mod. *B*-Import n. 3227598 rilasciato in data 22 giugno 1973 dalla Cassa di risparmio di Firenze, per l'importazione di 16 balle di lana pettinata di origine Francia e provenienza deposito franco Italia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 27 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di cinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 303999 del 10 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti le difficoltà di magazzinaggio invocate dalla ditta a giustificazione del ritardo sono rimaste non precisate nonostante i ripetuti inviti fatti alla ditta perché esibisse la documentazione ad essi relativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Romano Banchini, in Lastra a Signa, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5 % di Fr.Fr. 133.756,11 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Socopa S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Socopa S.p.a., via Pietrasanta, 12, in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 84.000, di cui al mod. *B*-Import n. 5127725, rilasciato in data 24 ottobre 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, per l'importazione di tonnellate 1.500 melasso-barbabietola di origine e provenienza Grecia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 12 dicembre 1975 con un ritardo, quindi, di diciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971635 del 1° febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 dicembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti la ditta si è solo richiamata ad una contingente impossibilità di immagazzinare e lavorare la merce da parte della S.p.a. Distillerie reggiane di Milano, acquirente allo Stato estero della fornitura di che trattasi.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Socopa S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, nella misura del 5 % di $ 84.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3668)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.

Inclusione di comuni nelle zone di controllo di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 2 della legge sopracitata, che prevede l'assegnazione di un comune, ai fini della prevenzione dello inquinamento atmosferico ad una delle due « zone » di controllo, denominate rispettivamente zona *A* e zona *B*, in cui è suddiviso il territorio nazionale;

Visto il parere espresso in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 1° marzo 1977;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dello inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella zona *A* di controllo di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

provincia di Novara: Domodossola;
provincia di Torino: San Gillio;
provincia di Varese: Ternate;
provincia di Vicenza: Montecchio Maggiore.

Art. 2.

E' inserito nella zona *B* di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, il seguente comune:

provincia di Torino: Rivoli.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3642)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Trasferimento della sede legale da Roma a Sala Baganza della società « Adiconsult S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1971, con il quale la società « Adiconsult S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Roma, è stata autorizzata allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Viste le deliberazioni del 14 maggio 1973 e del 19 gennaio 1976 adottate nella forma di legge, con le quali l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Parma, e successivamente a Sala Baganza, nonché la comunicazione-istanza in data 27 aprile 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 luglio 1971, concernente la autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Audiconsult S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione » per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Sala Baganza anziché Roma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, con effetto dal 23 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 1976, concernente modalità per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 1976, con il quale, in attuazione dell'art. 12, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, sono state stabilite fra l'altro, le caratteristiche del documento da rilasciare ai contribuenti dalle aziende di credito delegate al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nonché le modalità per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, con il quale:

a) il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A. e per il pagamento della relativa imposta, già stabilito al 31 gennaio e 28 febbraio, secondo le diverse categorie di contribuenti, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato unificato al 5 marzo di ogni anno;

b) il termine per il pagamento periodico dell'imposta, già stabilito alla fine del mese successivo al periodo cui il pagamento stesso si riferisce, è stato prorogato al giorno cinque del secondo mese successivo, tranne quello relativo al mese di novembre che è stato fissato al giorno ventidue dicembre successivo;

Considerato che il citato art. 6 del decreto ministeriale dispone che i supporti magnetici contenenti i dati relativi agli attestati di versamento nonché ai pagamenti effettuati a norma dell'art. 3 dello stesso decreto, devono pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il giorno quindici del secondo mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni registrate nel supporto;

Atteso che, per effetto della intervenuta modifica legislativa, viene ad essere procrastinato di un mese, rispetto alla precedente scadenza, il termine di trasmissione dei supporti, con conseguente ritardo delle successive elaborazioni le quali diverrebbero pertanto meno tempestive;

Ritenuto che si rende dunque necessario modificare il termine contenuto nell'art. 6 del richiamato decreto ministeriale e, di conseguenza, sostituire l'allegato tecnico (all. 5) al decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 1976 è sostituito dal seguente:

I supporti contenenti i dati riguardanti le operazioni effettuate nei periodi sottoelencati devono pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ognuno indicato:

25 dicembre-10 febbraio: 25 marzo;
11 febbraio-10 marzo: 25 aprile;
11 marzo-10 aprile: 25 maggio;
11 aprile-10 maggio: 25 giugno;
11 maggio-10 giugno: 25 luglio;
11 giugno-10 luglio: 25 agosto;
11 luglio-10 agosto: 25 settembre;
11 agosto-10 settembre: 25 ottobre;
11 settembre-10 ottobre: 25 novembre;
11 ottobre-10 novembre: 25 dicembre;
11 novembre-24 dicembre: 31 gennaio.

Il primo supporto dell'anno 1977 deve pervenire entro il giorno venticinque aprile e contenere i dati riguardanti le operazioni effettuate dal primo febbraio al dieci marzo.

Art. 2.

L'allegato 5 al decreto ministeriale 22 dicembre 1976 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

ALLEGATO

(Sostituisce l'allegato 5 al decreto ministeriale 22 dicembre 1976)

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti I.V.A. dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600, oppure = 800;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (800 o 1600);
oggetto: operazioni relative al periodo . .,
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la « unità di registrazione » e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina, nello stesso ordine con il quale le attestazioni sono state materialmente trasmesse all'ufficio I.V.A., e cioè in ordine di dipendenza delegata, e nell'ambito di questa, per numero di gruppo.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4 costituiscono una « unità di registrazione » a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle « unità di registrazione », che deve figurare al completo su una unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna « unità di registrazione » è composta dai seguenti records lunghi 36 caratteri:

1) record di testa;
2) record dettaglio.

La lunghezza del record fisico è di 3600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero « file »; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

1) *Descrizione del record di testa*:

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	1
2- 5	Codice azienda delegata	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-36	Filler	D.E.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma quinto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

2) *Descrizione record dettaglio*:

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	2
2- 5	Codice dipendenza delegata	D.E.	
6- 7	Codice gruppo attestati	D.E.	
8-18	Numero partita I.V.A.	D.E.	
19-19	Codice errore partita I.V.A.	D.E.	0 = numero di partita corretto 1 = numero di partita errato
20-32	Importo attestato	D.E.	
33-36	Periodo d'imposta	D.E.	Anno - Periodo

Il campo « codice gruppo attestati » è posto = 1, nel caso di « unità di registrazione » relativa a dichiarazione di pagamento.

Il campo « codice errore partita I.V.A. » normalmente posto = 0, viene impostato a 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita I.V.A., non corrisponda al risultato della verifica seguente.

Si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo « numero partita I.V.A. »; tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del

risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita I.V.A. deve essere eguale a zero, altrimenti deve essere eguale al complemento a dieci della suddetta ultima cifra.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni « unità di registrazione » con il relativo pagamento. Si deve verificare cioè l'assoluta identità fra i campi riportati nel record di testa della « unità di registrazione » ed i corrispondenti dati presenti sulla distinta o dichiarazione di pagamento; inoltre deve essere calcolato, per ogni « unità di registrazione », il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e « unità di registrazione » quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

La « unità di registrazione » omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da inoltrare con ogni sollecitudine.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una « unità di registrazione » già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera « unità di registrazione » inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio.

3) *Descrizione del record di testa sostitutivo*:

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record	D.E.	7
2- 5	Codice azienda dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-21	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
22-25	Codice dipendenza capofila della nuova unità	D.E.	
26-33	Numero documento di pagamento della nuova unità	D.E.	
34-36	Filler	D.E.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio della nuova « unità di registrazione » anche se identici a quelli della vecchia unità.

(4047)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Casa » S.r.l., in Bassano del Grappa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 dicembre 1976 nei confronti della società cooperativa edilizia « Casa » S.r.l., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Casa » S.r.l., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Todescan in data 5 aprile 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Renato Caldana, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4049)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone con effetto dal 10 dicembre 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centoottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977:

Panessa Maria, notaio residente nel comune di Aprigliano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

(4023)

Con decreto ministeriale 12 aprile 1977:

Galvani Maria Pia, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Ancona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferrara Andrea.

(4024)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Abelia Rupestris, in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 26 febbraio 1963, rep. n. 12521, reg. soc. n. 587;

2) società cooperativa edilizia Aureliana V, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 14 aprile 1964, rep. n. 24029, reg. soc. n. 1793/64;

3) società cooperativa edilizia Romana costa delle Rose, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 1° agosto 1963, rep. n. 70630, reg. soc. n. 2939/63;

4) società cooperativa edilizia Acapulco, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 17 luglio 1963, rep. n. 46261, reg. soc. n. 2601/63;

5) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Don Bosco n. 2, soc. coop. a r.l. in Roma, costituita per rogito Falce in data 14 gennaio 1964, rep. n. 113732, reg. soc. n. 642/64;

6) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Domus, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 19 settembre 1968, rep. n. 73334, reg. soc. n. 2864/68;

7) società cooperativa edilizia San Giorgio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lentini in data 10 luglio 1967, rep. n. 229863, reg. soc. n. 1818/67;

8) società cooperativa edilizia Airone del Lido, in Roma Lido, costituita per rogito Ghi in data 15 marzo 1962, repertorio n. 3584, reg. soc. n. 930/62;

9) società cooperativa edilizia Adalia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 20 febbraio 1963, rep. n. 64268, reg. soc. n. 958/63;

10) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Bradinove, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 30 ottobre 1963, rep. n. 112664, reg. soc. n. 3176/63;

11) società cooperativa edilizia Alessandro Cialdi, soc. cooperativa a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Capparella in data 11 maggio 1964, rep. n. 101395;

12) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r.l., in Nettuno (Roma), costituita per rogito Ghi in data 15 marzo 1964, rep. n. 6877, reg. soc. n. 1008;

13) società cooperativa agricola Oleificio sociale sorianese, soc. coop. a r.l., in Sordano nel Cimino (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 8 maggio 1969, rep. n. 7264, reg. società n. 1781;

14) società cooperativa agricola Alcide De Gasperi, società coop. a r.l., in Arte (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 4 settembre 1954, rep. n. 13337, reg. soc. n. 1106;

15) società cooperativa agricola dei comuni Vesuviani (S.C.A.C.V.), soc. coop. a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Tortora in data 13 febbraio 1966, rep. n. 28430, reg. soc. n. 189;

16) società cooperativa edilizia Adelfia, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 23 febbraio 1965, rep. n. 5738, reg. soc. n. 1345;

17) società cooperativa edilizia Arcobaleno, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Cosco in data 2 luglio 1964, rep. n. 4517, reg. soc. n. 1300;

18) società cooperativa edilizia Casa Felice, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 3 novembre 1964, rep. n. 34327, reg. soc. n. 1317;

19) società cooperativa edilizia Dipendenti A.N.A.S., soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Tropea in data 21 maggio 1965, rep. n. 92758, reg. soc. n. 1336;

20) società cooperativa edilizia Foresta, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Le Pera in data 21 febbraio 1962, reg. soc. n. 1203;

21) società cooperativa edilizia Previdenza, soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 29 ottobre 1959, rep. n. 365, reg. soc. n. 1146;

22) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Badolato Marina (Catanzaro), costituita per rogito Galelli in data 5 novembre 1968, rep. n. 57630, reg. soc. n. 1469;

23) società cooperativa edilizia Dipendenti Bancoper, società coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale, in data 22 settembre 1964, rep. n. 60284/8358, reg. società n. 352;

24) società cooperativa edilizia Fortezza, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Capocasale in data 22 gennaio 1954, rep. n. 11031/3884, reg. soc. n. 176;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Jonia, fra operai capimastri, tecnici edili ed affini di Crotone, soc. cooperativa a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cizza in data 17 settembre 1950, rep. n. 16245, reg. soc. n. 114;

26) società cooperativa edilizia Lacinia, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 22 gennaio 1954, rep. n. 11026/3879, reg. soc. n. 171;

27) società cooperativa edilizia Ospedalieri, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Naschi in data 30 ottobre 1964, rep. n. 8500, reg. soc. n. 364;

28) società cooperativa edilizia San Giuseppe, soc. cooperativa a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Naschi in data 25 gennaio 1964, rep. n. 5230, reg. soc. n. 335;

29) società cooperativa edilizia SILP prima, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 5 febbraio 1965, rep. n. 63121/8575, reg. soc. n. 369;

30) società cooperativa edilizia Victor, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Naschi in data 3 settembre 1964, rep. n. 7904, reg. soc. n. 347;

31) società cooperativa edilizia Augusta, soc. coop. a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Tropea in data 9 settembre 1966, rep. n. 18925, reg. soc. n. 1392;

32) società cooperativa edilizia Casa Nostra, soc. coop. a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 22 gennaio 1964, rep. n. 40130, reg. soc. n. 1271;

33) società cooperativa edilizia Meridiano, soc. coop. a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Martelli in data 30 maggio 1966, rep. n. 5889, reg. soc. n. 1383;

34) società cooperativa edilizia Valentia, soc. coop. a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 29 ottobre 1965, rep. n. 18748, reg. soc. n. 15/56;

35) società cooperativa edilizia Edil Scilla, soc. coop. a r.l., in Scilla (Reggio Calabria), costituita per rogito Marino in data 26 agosto 1969, rep. n. 13003, reg. soc. n. 38/69;

36) società cooperativa agricola S. Marco, soc. coop. a r.l., in Arre (Padova), costituita per rogito Piritore in data 13 aprile 1961, rep. n. 29452, reg. soc. n. 4913;

37) società cooperativa agricola San Salvaro, in San Salvaro di Urbana (Padova), costituita per rogito Pomello Chinaglia in data 14 gennaio 1969, rep. n. 7661, reg soc. n. 6757;

38) società cooperativa di consumo Banco del Popolo, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 10 gennaio 1946, rep. n. 13511, reg. soc. n. 2233;

39) società cooperativa edilizia Rengo, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Fiorio in data 22 settembre 1958, rep. n. 9236, reg. soc. n. 4192;

40) società cooperativa di produzione e lavoro facchini «La Santa Maria», soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Morosini in data 9 agosto 1958, rep. n. 28805, reg. soc. n. 4177;

41) società cooperativa edilizia La Tipografica Valpantena, soc. coop. a r.l., in Quinto Valpantena di Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 22 febbraio 1958, rep. n. 14436, reg. soc. n. 4114;

42) società cooperativa edilizia Sammartino tra dipendenti comunali del comune di Verona, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 21 novembre 1958, repertorio n. 11940, reg. soc. n. 4216;

43) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Otello Pisani, società coop. a r.l., in Marzana di Verona, costituita per rogito Cracco in data 1° aprile 1963, rep. n. 9196/1014, reg. soc. n. 4962;

44) società cooperativa agricola produttori coltivatori diretti Iasolana, soc. coop. a r.l., in Isola Rizza (Verona), costituita per rogito Nicoli in data 22 luglio 1961, rep. n. 28662, registro soc. n. 4590;

45) società agricola A.C.L.I. tra produttori avicoli Vicentini, soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 21 dicembre 1961, rep. n. 11716, reg. soc. n. 3519;

46) società cooperativa agricola Stalla sociale S. Valentino, soc. coop. a r.l., in Mirabella di Breganze (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 25 marzo 1968, rep. n. 62950, registro soc. n. 4769;

47) società cooperativa di consumo di Campolongo di Cadore, soc. coop. a r.l., già Magazzino cooperativo con Osteria sociale di Campolongo di Cadore, soc. coop. a r.l., in Campolongo di S. Stefano di Cadore (Belluno), costituita per rogito Coletti in data 7 maggio 1919, rep. n. 428, reg. soc. n. 321;

48) società cooperativa edilizia Casa Nostra, soc. cooperativa a r.l., in S. Vito di Cadore (Belluno), costituita per rogito Perucon in data 9 maggio 1964, rep. n. 15675, reg. soc. n. 1474.

(3759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, n. 4398, si approva l'atto 13 febbraio 1976, n. 100298 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Antonio, nato a Cupello (Chieti) il 19 giugno 1910 delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» estese mq 635, riportate in catasto alle particelle numeri 25/parte e 197 del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 196/*a* e 197/*a*.

(3764)

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, n. 4400, si approva l'atto 13 febbraio 1976, n. 100300 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2081 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bellano Giuseppe, nato a Cupello (Chieti) il 3 ottobre 1949 delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello», in Cupello, estese mq 705, riportate in catasto alle particelle numeri 362/parte e 271 del foglio di mappa n. 5 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 181/*a* e 182/*a*.

(3765)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1977 concernente conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», alla pag. 29, prima colonna, trentesimo rigo, dove è scritto: «*Ruffocio* m.llo di 1ª cl. Vincenzo», leggasi: «*Ruffolo* m.llo di 1ª cl. Vincenzo».

(3589)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Varano de' Melegari

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1976, n. 4228 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 889/1033 nella seduta del 2 marzo 1977) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Varano de' Melegari (Parma) adottato con deliberazione consiliare 21 settembre 1974, n. 52.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3035)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Carpaneto Piacentino

Con deliberazione della giunta regionale 15 febbraio 1977, n. 462 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1209/1253 nella seduta del 15 marzo 1977) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Carpaneto Piacentino (Piacenza) adottato con deliberazione consiliare 25 marzo 1975, n. 37, 29 aprile 1975, n. 55 e 16 giugno 1976, n. 88.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3615)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 gennaio 1977 dal sig. Tuliach Silvano, nato a Parenzo il 19 marzo 1943, residente a S. Dorligo della Valle - Mattonaia Triestina n. 143, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Tulliani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Tuliach Silvano è ridotto nella forma italiana di Tulliani.

La predetta riduzione si estende anche al cognome «Tuliach» acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Renata Skrgat, nata a Pisino il 1° ottobre 1949.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti del figlio Alessandro, nato a Trieste il 13 settembre 1976.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 marzo 1977

Il prefetto: MOLINARI

(3699)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Spoleto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Spoleto, la procura generale di Perugia con nota n. 15233 del 14 aprile 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Spoleto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Perugia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato

ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 58

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Perugia

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Spoleto indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale n.* 105 *del* 19 *aprile* 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, ...

Firma (7) . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico a quindici posti per la prima qualifica del ruolo professionale, per procuratori legali

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a quindici posti per la prima qualifica del ruolo professionale per procuratori legali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I suddetti posti sono ripartiti tra le regioni di seguito indicate:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte	2
Lombardia	2
Veneto, Friuli-Venezia Giulia	1
Emilia-Romagna	2
Marche	1
Abruzzo	1
Basilicata	1
Calabria	1
Sicilia	1
Sardegna	3
Totale	15

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Diploma di laurea in giurisprudenza; abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

B) Età non superiore a 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Avere sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Idoneità fisica al servizio.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I) Non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

I candidati possono presentare una sola domanda, nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato (allegato 2) al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) per quali posti, tra quelli ripartiti fra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendano concorrere (tenendo conto che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni);

d) l'eventuale posizione di dipendente dell'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità funzionale di appartenenza;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

i) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di procuratore legale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

n) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

p) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali;

q) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la sede di servizio che sarà loro assegnata.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici e scientifici ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

3) le pubblicazioni a stampa (da prodursi in duplice esemplare). Dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda dovrà essere redatto un elenco in duplice copia.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti relativi ai titoli e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono costituite da:

a) tre prove scritte che verteranno, rispettivamente, sulle seguenti materie:

1) diritto privato e diritto processuale civile;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto amministrativo;

b) tre prove orali che verteranno, rispettivamente, sulle seguenti materie:

1) diritto privato e diritto processuale civile; diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto amministrativo.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Le prove scritte, identiche per tutte le regioni, avranno luogo nello stesso giorno nella sede o nelle sedi d'esame che saranno successivamente stabilite.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque mediante lettera raccomandata che sarà inviata ai candidati ammessi al concorso.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un valido documento d'identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 nelle prove scritte e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno 70 punti su 100 e non meno di 60 punti su 100 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta relativa alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione delle votazioni da ciascuno riportate, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i 60 punti.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame nonchè del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

Per ogni regione o gruppo di regioni la commissione formerà una graduatoria di merito secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili;
24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per ogni regione o gruppo di regioni sarà altresì formata una graduatoria dei vincitori, fino a concorrenza dei posti assegnati, ed una graduatoria degli idonei.

Nella formazione di dette graduatorie troveranno applicazione le norme vigenti in materia di precedenza nella nomina (riserva di posti) in favore di particolari categorie di cittadini.

Ai fini suddetti i candidati considerati idonei dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti tassativamente indicati nell'allegato 3 al presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a produrre la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Presentazione dei documenti ai fini del conseguimento della nomina e visita medica

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

I posti messi a concorso per ciascuna regione saranno assegnati ai vincitori secondo l'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, *in regola con le vigenti disposizioni fiscali*, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di requisiti che danno diritto ad elevazione del limite di età, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi nelle forme previste dall'allegato 1, ove non abbiano già prodotto la documentazione di che trattasi ai fini della preferenza o precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva. Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica al servizio i candidati nominati saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori di ciascuna regione o gruppo di regioni.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

L'Istituto si riserva tuttavia la facoltà di nominare i candidati compresi nelle singole graduatorie degli idonei secondo l'ordine delle graduatorie stesse e fino ad esaurimento delle medesime entro due anni dalla data di approvazione dei risultati del concorso.

Per esigenze di servizio resta inoltre ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una delle anzidette graduatorie degli idonei, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei delle altre regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e con la osservanza delle norme vigenti in materia di preferenza e di precedenza nella nomina.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970, a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 335/1974.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

I candidati nominati dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio nella sede assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di cinque anni nella sede di prima assegnazione. Per nessun motivo verranno adottati entro il suddetto periodo provvedimenti di trasferimento a domanda.

Roma, addì 3 marzo 1977

p. *Il presidente*: FORNI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' ELEVATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), 4), lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944) purché essi non superino i 40 anni;

7) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo 1° della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

ALLEGATO 2

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Gruppo di lavoro affari generali e automazione - Assunzioni e concorsi - Via Ciro il Grande n. 21 (EUR) - 00100 ROMA

l . sottoscritt . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) . . . . nat . . a . . . . il . . . (2) . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico a quindici posti per la prima qualifica del ruolo professionale per procuratori legali abilitati all'esercizio della relativa professione, e specificatamente per i posti assegnati alla regione o gruppo di regioni . . . . (3).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il (indicare giorno, mese ed anno) . . . . presso (indirizzo dell'università) . . . .;

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (6) . . . .;

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . a causa di (7) . . . .;

i) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

l) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (8).

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (9).

. l . sottoscritt . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite, in particolare a quelle che lo obbligano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di prima assegnazione ed alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (10), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (11)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare per quali posti si intende concorrere tenendo presente che la partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(7) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(10) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(11) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

ALLEGATO 3

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani o vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. *69-ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

(3769)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Roma, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 febbraio 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 maggio 1976, n. 1112, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Roma, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(3228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

Il medico provinciale rende noto che con decreto 7 febbraio 1977, n. 515, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1976.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 giugno 1977.

Per ogni altra notizia si rimanda all'apposito bando di concorso.

(3621)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione con aggregato il servizio di emodialisi;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(3987)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(3988)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI - VANDINI » DI ARGENTA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(3978)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagli (Pesaro).

(4038)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(4039)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(4040)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI TOLENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di emodialisi;

un posto di aiuto dirigente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tolentino (Macerata).

(4041)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(4042)

OSPEDALI DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(3977)

OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(3980)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gremona del Friuli (Udine).

(3985)

OSPEDALE CIVILE « S. COLOMBA » DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(3979)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Concorso ad un posto di assistente medico responsabile anche del centro di raccolta fisso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico responsabile anche del centro di raccolta fisso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(4037)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3981)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771050)